



COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno (cod. 44044)

ooOoo

Copia delibera di Giunta Comunale

Numero 17

Seduta del 17-02-20

Oggetto: DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 124 DEL 26 OTTOBRE 2019 (DECRETO FISCALE): PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 16:00, nella residenza comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Grilli Francesca	SINDACO	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
MAZZARELLI ANGELO	VICESINDACO	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
GIANNINI FABIO	ASSESSORE	P

presenti n. 3 assenti n. 0.

-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Dott. Pasquale Ercoli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Grilli Francesca, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 64 del 20/06/2019, divenuta esecutiva, con la quale a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, è stata determinata l'indennità di funzione al Sindaco, al Vicesindaco e all'Assessore Comunale, ai sensi dell'articolo 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei seguenti valori mensili:

a) indennità di funzione al Sindaco	€ 1.162,00
b) indennità di funzione al Vice Sindaco	€ 193,67
c) indennità di funzione all'Assessore	€ 174,33

VISTO l'articolo 57- quater del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, dal titolo: *Indennità' di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia*, per il quale:

((1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«8-bis. La misura dell'indennità' di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità' spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti». 2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità' previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali.

CONSIDERATO che l'indennità teorica di funzione dovuta ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000,00 abitanti, al netto della riduzione del 10 per cento prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevista dall' articolo 1, comma 54, (*Finanziaria 2006*), ammonta a € **1.952,20**, da cui l'85 per cento corrisponde ad € **1.659,40**, **che rappresenta l'incremento massimo consentito;**

CONSIDERATO che l'applicazione degli incrementi non avviene in modo automatico, ma deve essere preceduta da una deliberazione con la quale l'organo esecutivo ne esercita la facoltà e ne determina il valore nel limite massimo consentito;

RILEVATO che tali incrementi debbano essere riconosciuti anche ai componenti della Giunta Comunale, nonostante l'interpretazione strettamente formale della norma lascia intendere che si applichi solo ai Sindaci, poiché non vi è alcuna modifica alla disposizione che imponga il collegamento fra l'indennità di carica dei Sindaci a quella degli altri amministratori prevista dall'articolo 4, comma 2, del DM 119/2000 che recita

- 1. Al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.*
- 6. Agli assessori di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.*

VISTA la necessità di determinare le nuove indennità al Sindaco a agli Assessori Comunali nei valori massimi consentivi, facendole decorrere dalla mensilità di febbraio 2020;

RILEVATO che i costi sostenuti per gli incrementi delle indennità di funzione sono assistiti da contributo statale con la dotazione di 10 milioni di euro;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119: *“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265.”*

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse alla narrativa che si dichiarano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. DI DETERMINARE le nuove indennità di funzione dovute al Sindaco, al Vice Sindaco e all’Assessore Comunale nei seguenti valori mensili:

a) Indennità di funzione al Sindaco – *dott.ssa Francesca Grilli* € **1.659,40 mensili** (corrispondente all’85 per cento dell’indennità di funzione dovuta ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti);

b) Indennità di funzione al Vice Sindaco – *Angelo Mazzarelli* € **331,88 mensili** (corrispondente al 20 per cento dell’indennità di funzione del Sindaco);

c) Indennità di funzione all’Assessore – *ing. Fabio Giannini* € **248,91 mensili** (corrispondente al 15 per cento dell’indennità di funzione del Sindaco);

3. DI FINANZIARE la maggiore spesa con le disponibilità previste dal Capitolo 20 dei bilanci di previsione degli esercizi di competenza.

4. DI DARE DECORRENZA ai nuovi valori dal mese di **febbraio 2020**, dando atto che la maggiore spesa sarà assistita da contributo statale.

5. DI DEMANDARE al Servizio finanziario il pagamento degli emolumenti con cadenza mensile.

6. DI DARE COMUNICAZIONE della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

7. DI APPROVARE, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi, l’immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata l’urgenza di provvedere in merito.

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: Regolarità Tecnica del 14-02-2020: Favorevole

Il Responsabile dell' Area Interessata
F.to Grilli Francesca

PARERE: Regolarità Contabile del 14-02-2020: Favorevole

Il Responsabile dell' Area Interessata
F.to Grilli Francesca

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Dott.ssa Grilli Francesca

Il Segretario
F.to Dott.Ercoli Pasquale

R. Pub. n. 103

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 28-02-2020, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267) con nota prot. n. , in data

Dalla Residenza Municipale, li 28-02-2020.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Ercoli Pasquale

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 28-02-2020,

Il Segretario Comunale
- Dott. Ercoli Pasquale -
